



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo
Rurale e della Pesca Mediterranea
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PESCA MEDITERRANEA



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PALERMO

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

(art. 15, legge 7 agosto 1990 n. 241)

per la realizzazione del progetto a titolarità "Sviluppo di materiali avanzati per l'industria e la cosmesi derivanti dalle conchiglie dei bivalvi di scarto da pesca e acquacoltura (MatShell)", a valere sulla Mis. 2.49 del PO FEAMP SICILIA 2014-2020. Codice CUP: G78H22001360009

TRA

la Regione Sicilia (a seguire "Regione") con sede legale a Palermo, Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento regionale della Pesca Mediterranea rappresentato dal Dirigente Generale Ing. Alberto Pulizzi, nato a Cianciana (AG) il 23.10.1969, con sede legale a Palermo.

E

L'Università degli Studi di Palermo (a seguire Università) con sede legale in Palermo, Piazza Marina, 61, Codice Fiscale 80023730825, Partita IVA 00605880822, nella persona del Direttore del Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare (DiSTeM), Prof. Attilio Sulli, nato a Palermo il 13/08/1966.

PREMESSO CHE

- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", prevede che le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3, della medesima legge;
- l'art. 5, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, prevede che gli accordi conclusi tra due o più amministrazioni non rientrano nell'ambito di applicazione del codice dei contratti di cui al medesimo D.Lgs. quando sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) l'accordo stabilisce una cooperazione tra le Amministrazioni finalizzate a garantire che i servizi pubblici che le stesse sono tenute a svolgere siano prestati per il conseguimento di obiettivi comuni; b) la cooperazione è retta esclusivamente dall'interesse pubblico; c) le Amministrazioni svolgono sul mercato meno del 20% delle attività oggetto della cooperazione;
- i presupposti richiesti ai fini della legittimità dell'impiego dello strumento convenzionale sono individuati nei seguenti punti:
 - l'accordo deve regolare la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le Parti hanno obbligo di perseguire alla luce delle finalità istituzionali degli enti coinvolti;
 - alla base dell'accordo deve esserci una reale distribuzione dei compiti e responsabilità anche se non necessariamente nella stessa misura;

- i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo devono configurarsi esclusivamente come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di veri e propri corrispettivi comprensivo di un margine di guadagno.

PRESO ATTO CHE

- le Università hanno quale finalità istituzionale l'attività di ricerca scientifica;
- l'Università degli Studi di Palermo tramite il Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare (DiSTeM), è portatore di significative conoscenze e competenze specifiche in attività di ricerca attinenti l'acquacoltura attestata dalla partecipazione e dal coordinamento di numerosi progetti di rilevanza regionale, nazionale ed internazionale;
- l'Università degli Studi di Palermo può stipulare accordi e convenzioni con università, soggetti pubblici e privati.

CONSIDERATO CHE

- il presente accordo realizza una cooperazione tra amministrazioni pubbliche finalizzata a garantire che le attività istituzionali che esse sono tenute a svolgere siano prestate nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
- la collaborazione istituzionale per il perseguimento di finalità comuni fra la Regione e l'Università può creare una efficace sinergia per lo sviluppo e l'approfondimento di problematiche di interesse comune;
- in attuazione della misura 2.49 del PO FEAMP 2014-2020 il Dipartimento della Pesca Mediterranea ha programmato un progetto a titolarità riguardante lo "Sviluppo di materiali avanzati per l'industria e la cosmesi derivanti dalle conchiglie dei bivalvi di scarto da pesca e acquacoltura (MatShell)", approvato con DDG n. 970/Pesca del 07 dicembre 2022;
- il progetto mira a produrre particelle macinate di carbonato di calcio biogenico (FBP) funzionalizzate (bio)chimicamente e fisicamente aventi dimensioni micro e nano utilizzando conchiglie di cozze, vongole e ostriche ed in genere bivalvi che sono prodotti dallo scarto delle industrie della pesca e dell'acquacoltura. Le micro-FBP saranno utilizzate per la produzione di consolidanti innovativi per i beni culturali, cemento per rasanti conduttivi e materiali polimerici compositi, quali rappresentanti di un'ampia gamma di applicazioni che FBP può avere nel mondo industriale;
- con nota prot. n. 19373/Pesca/2022 del 13/12/2022, la Regione ha invitato l'Università a proporre una progettualità condivisa secondo gli obiettivi comuni prefissati dalla strategia regionale del PO FEAMP 2014-2020, da concludersi improrogabilmente entro il 31 ottobre 2023;
- in riscontro alla suddetta nota, assunta al protocollo n. 19919/Pesca del 19/12/2022, l'Università degli Studi di Palermo, per tramite il Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare (DISTEM), nel manifestare la propria disponibilità ad avviare una collaborazione, ha proposto alla Regione un progetto finalizzato allo "Sviluppo di materiali avanzati per l'industria e la cosmesi derivanti dalle conchiglie dei bivalvi di scarto da pesca e acquacoltura (MatShell)", corredato di piano finanziario analitico.

VISTO

l'art. 15 della L. n. 241/1990 in virtù del quale le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere accordi tra loro al fine di disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune e che, per tali accordi, si osservano in quanto applicabili le disposizioni di cui all'art. 11, comma 2 e 3 della medesima legge.

Tutto ciò premesso con il presente Accordo tra le suddette parti

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - PREMESSE

1. Il contenuto delle premesse costituisce patto nonché parte integrante del presente accordo.
2. Costituisce parte integrante del presente accordo il progetto “Sviluppo di materiali avanzati per l’industria e la cosmesi derivanti dalle conchiglie dei bivalvi di scarto da pesca e acquacoltura (MatShell)” a cura dell’Università degli Studi di Palermo (allegato 1).
3. Il contenuto del progetto può essere oggetto di aggiornamento di comune intesa tra le parti, a condizione che le modifiche non comportino trasformazioni sostanziali delle attività individuate.

Art. 2 – NORME REGOLATRICI

1. L’esecuzione del presente accordo è regolata:
 - dall’art. 15 della L. 241/1990;
 - dalle disposizioni della delibera ANAC n. 567/2017 in materia di ristoro delle spese sostenute;
 - dal codice civile e da disposizioni in materia di contratti di diritto privato.
1. Le clausole del presente accordo sono sostituite o modificate per effetto di norme avente carattere dispositivo contenute in leggi o regolamenti che dovessero entrare in vigore successivamente alla sottoscrizione dell’accordo.

Art. 3 – OGGETTO DELL’ACCORDO

1. Il presente accordo ha come oggetto la regolamentazione del rapporto di collaborazione che le parti intendono stipulare nell’ambito delle rispettive finalità istituzionali, per la realizzazione del progetto denominato “Sviluppo di materiali avanzati per l’industria e la cosmesi derivanti dalle conchiglie dei bivalvi di scarto da pesca e acquacoltura (MatShell)”, approvato con DDG n. 970/Pesca del 07 dicembre 2022, a valere sulla misura 2.49 a titolarità del PO FEAMP Sicilia 2014-2020;
2. Le attività del progetto sono descritte, insieme al prospetto economico, nell’allegato 1 parte integrante del presente accordo.
3. Il progetto dovrà essere concluso entro il 31 ottobre 2023.

Art. 4 – ONERI FINANZIARI

1. L’onere finanziario massimo per la realizzazione delle attività dell’allegato progetto è pari a euro 300.000,00 (trecentomila/00) IVA inclusa.
2. Non configurandosi alcun pagamento a titolo di corrispettivo, l’onere finanziario derivante dal presente atto rappresenta un mero ristoro delle spese sostenute.
3. Tale contributo inoltre non rientra nel campo di applicazione IVA, in quanto le attività oggetto del presente accordo art. 15 L. 241/1990 difettano del requisito della commercialità ai fini dell’imposta valore aggiunto in quanto esercitate in veste di pubblica autorità (art. 4 DPR 633/1972).
4. Lo stesso contributo, soggetto a rendicontazione secondo le modalità indicate di seguito, sarà utilizzato integralmente per le spese concernenti esclusivamente la realizzazione delle attività oggetto del presente accordo.

Art. 5 – STRUTTURA DI COORDINAMENTO E CONTROLLO

1. L’Università individua il Prof. Gianluca Sarà quale Responsabile Scientifico per le attività previste dal presente accordo di collaborazione.
2. Per la Regione Siciliana il responsabile dell’accordo è il Dirigente Generale del Dipartimento della Pesca Mediterranea, Ing. Alberto Pulizzi.
3. L’attività di collaborazione e condivisione fra l’Università e la Regione prevede la costituzione di un Gruppo Tecnico di Coordinamento costituito da n. 1 referente

dell'Università (nella persona del Prof. Gianluca Sarà), e n. 2 referenti per la Regione (nelle persone del Dr. Francesco Gagliano e della Dr.ssa Donatella Manzo del Dipartimento Pesca Mediterranea), il cui compito è la verifica degli indirizzi operativi e del progressivo stato di esecuzione delle attività anche attraverso la valutazione di eventuali criticità rilevate oggetto di soluzioni operative.

Art. 6 – ATTIVITA' A CARICO DELL'UNIVERSITÀ

1. L'Università si obbliga a svolgere le attività nel rispetto degli obiettivi, dei contenuti e dei tempi indicati nell'allegato progetto (allegato 1).
2. L'Università si impegna a mettere a disposizione il personale, le competenze e le proprie strumentazioni idonee per lo svolgimento delle attività progettuali.
3. L'Università può avvalersi di personale esterno nella forma contrattuale di prestazione a tempo determinato o occasionale, assegni di studio, borse di studio, ricerca, ecc..
4. L'Università si impegna a garantire che le spese effettuate siano verificabili e controllabili e che i servizi, forniture, lavori e opere, siano acquisiti conformemente a quanto previsto dal Codice degli appalti (D. Lgs n. 50/2016) e ss.mm.ii..

Art. 7 – ATTIVITA' DELLA REGIONE

1. La Regione coordina secondo i propri indirizzi strategici in materia di acquacoltura e in piena condivisione con l'Università la realizzazione dell'allegato progetto (allegato 1), provvedendo all'assunzione del relativo impegno di spesa.
2. La Regione assume il compito di divulgare i risultati delle attività svolte dall'Università, di convocare le riunioni del Gruppo Tecnico di Coordinamento, e di supportare l'Università per l'eventuale acquisizione di dati da altre Autorità pubbliche.

Art. 8 – PROPRIETA' DEI PRODOTTI

1. Le Parti convengono sin d'ora e accettano che tutti i risultati della ricerca, gli eventuali relativi diritti di proprietà intellettuale o le loro utilizzazioni spetteranno in comproprietà alle Parti.
2. Le parti potranno pubblicare i risultati della ricerca dichiarando espressamente la reciproca collaborazione e provvedendo a citare gli opportuni riferimenti regionali e comunitari in materia anche di informazione e pubblicità del PO FEAMP Sicilia 2014-2020, anche attraverso l'utilizzo dei loghi previsti dalla vigente normativa.

Art. 9 – DURATA DELL'ACCORDO

1. Il presente accordo ha decorrenza dalla data di sottoscrizione e si concluderà il 31 ottobre 2023.

Art.10 – CONTRIBUTO SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

1. Fermo restante l'operatività del presente accordo nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 15 L. 241/1990, in particolare per quanto attiene l'assenza di remunerazione, a eccezione dei movimenti finanziari configurabili come ristoro delle spese sostenute, per lo svolgimento delle attività previste dal presente accordo, la Regione erogherà all'Università l'importo massimo dell'onere finanziario di cui all'art. 4.
2. L'importo predetto sarà utilizzato dall'Università integralmente per le spese inerenti le attività progettuali nell'ambito delle attività previste dal presente accordo.
3. L'Università partecipa con proprio personale allo svolgimento delle attività indicate nel progetto allegato in funzione dell'interesse pubblico comune.
4. In riferimento alla progettualità e all'assunzione del relativo impegno di spesa la Regione provvederà all'erogazione del 40% dell'importo a titolo di anticipazione, previa presentazione di apposita istanza da parte dell'Università. Per le successive fasi di rimborso

delle spese sostenute nell'espletamento delle attività, il pagamento avverrà secondo stati di avanzamento lavori (SAL fino al 50% dell'importo) e Saldo finale dietro presentazione della seguente documentazione:

- richiesta liquidazione SAL o Saldo;
 - idonea relazione tecnico-amministrativa che illustri, per ciascuna azione, lo stato di avanzamento e gli obiettivi conseguiti corredata della rendicontazione delle spese sostenute;
 - dichiarazione che le spese sostenute sono state regolarmente contabilizzate;
 - dimostrazione dell'avvenuto pagamento dei titoli di spesa (SAL e Saldo); le singole spese devono essere comprovate da fatture quietanzate o da documenti contabili avente forza probatoria equivalente, riportanti la dicitura PO FEAMP 2014-2020 - Misura 2.49 – Codice Progetto e Codice Unico di Progetto (CUP) assegnati dalla Regione.
1. L'Università si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.. Si impegna altresì a dichiarare gli estremi del conto corrente dedicato e le generalità complete delle persone delegate ad operare dando atto che, in relazione a ciascuna transazione posta in essere in esecuzione del presente Accordo, riporterà il Codice Unico di Progetto (CUP).

Art. 11 – RESPONSABILITA' VERSO TERZI

1. L'Università agisce in nome e per conto proprio ed è pertanto responsabile di qualsiasi danno che terzi dovessero subire in dipendenza della attuazione dei progetti e delle attività connesse e non può, pertanto, rivalersi nei confronti della Regione.
2. Ai sensi del D. Lgs 81/2008 gli obblighi previsti in materia di sicurezza sul lavoro gravano sull'Università, per quanto riguarda il personale che si trovi nell'espletamento delle attività connesse all'attuazione del presente accordo.
3. L'Università garantisce che il personale impegnato nelle attività di cui al presente accordo è assicurato per responsabilità civile e contro gli infortuni.

Art. 12 – RECESSO

1. Ciascuna Parte, in caso venga valutata l'impossibilità di proseguire in maniera proficua ed efficace le attività, può recedere dal presente Accordo mediante comunicazione da trasmettere con posta elettronica certificata, con preavviso di almeno 30 giorni. In tal caso sono fatte salve le spese già sostenute ed impegnate fino al momento di ricevimento della comunicazione di recesso.

Art. 13 – INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI

1. Le parti si impegnano a trattare i dati personali strettamente necessari a dare esecuzione alle attività di cui al presente accordo ed esclusivamente per il perseguimento delle attività istituzionali ad esso correlate nel rispetto di quanto previsto dal Reg. (UE) n. 679/2016 e al D. Lgs 196/2003 e s.m.e i. e, nell'ambito dei trattamenti effettuati per finalità statistiche alle Linee guida generali promulgate dall'European Data Protection Board (EDPB).
2. Le parti si impegnano altresì a sottoscrivere, in relazione ad eventuali attività di trattamento dei dati personali, che potranno discendere dall'attuazione del presente accordo, uno specifico accordo di contitolarità dei dati ai sensi dell'art. 26 del Reg. (UE) n. 679/2016 che definisca ruoli e responsabilità delle parti e il rapporto delle stesse con le parti interessate.

Art.14 – CONTROVERSIE

1. Le eventuali controversie tra Regione e Università sono soggette a previo trattamento di conciliazione in via amministrativa.
2. Per le controversie giudiziali il foro competente è quello di Palermo. E' escluso il ricorso alla competenza arbitrale.

Art. 15 – ONERI E CLAUSOLA D'USO

1. Il presente accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs 7 marzo 2005 n. 82 con firma elettronica avanzata ai sensi dell'art. 1 comma 1, lettera q) bis della L. 221 del 17 dicembre 2012.
2. Il presente accordo sarà oggetto di registrazione solo ed esclusivamente in caso d'uso con spese a carico del richiedente ai sensi dell'art. 5 c.2 del DPR 26 aprile 1986 n. 131.
3. Si concorda che eventuali spese contrattuali e fiscali derivanti dal presente accordo sono a carico dell'Università.
4. Il presente accordo è esente dalla imposta di bollo ai sensi dell'art.16 DPR 642/1072 e s.m. e i..

Palermo,

Università degli Studi di Palermo
Dipartimento DiSTeM
Direttore
Prof. Attilio Sulli

Regione Siciliana
Dipartimento della Pesca Mediterranea
Il Dirigente Generale
Alberto Pulizzi